



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Data 10.07.2025 Protocollo N° 340208 Class: C. 101 Prat. Fasc. Allegati N° /

Oggetto: Ordinanza PGR n. 34 del 1° luglio 2025 – richiesta chiarimenti. Riscontro.

Al Preg.mo Signor
dott. Alessandro Gerotto
Presidente Associazione Nazionale Costruttori Edili del Veneto

E p.c.,
Al Preg.mo Signor
dott. Luca Zaia
Presidente Giunta regionale
Regione del Veneto

Egregio dott. Gerotto,

con riferimento alla Sua gentile richiesta, si rappresenta quanto segue.

Nell'attuale contesto di crescente attenzione alle condizioni ambientali di lavoro, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali deputate a promuovere e definire posizioni comuni da parte del sistema delle Regioni, ha formalmente approvato le *"Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare"*, quale strumento strategico volto a definire principi uniformi per garantire una omogenea applicazione delle misure preventive su tutto il territorio nazionale.

L'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 34 del 1° luglio 2025 si inserisce, pertanto, in uno scenario caratterizzato dall'azione congiunta della maggior parte delle Regioni italiane, che hanno disposto il divieto di svolgimento dell'attività lavorativa in condizioni di esposizione prolungata al sole dalle ore 12.30 alle ore 16.00 per alcuni comparti produttivi, contribuendo a rafforzare il sistema di tutela della salute nei luoghi di lavoro esposti a rischi climatici e ambientali.

Ciò premesso, con riferimento al primo quesito si conferma l'interpretazione fornita in quanto sono da escludersi "automatismi" applicativi poiché la valutazione del rischio deve essere effettuata caso per caso. Nello specifico, si rappresenta che la *ratio* dell'Ordinanza è quella di evitare l'esposizione prolungata al sole tra le ore 12.30 e le 16.00, in quanto determina un aumento sensibile del rischio di colpo di calore. Spetta, tuttavia, al datore di lavoro valutare il rischio specifico, applicando le misure di

prevenzione e protezione più efficaci al contesto. In tal senso, le Linee di indirizzo suggeriscono alcune misure di prevenzione e protezione, tra le quali rientra anche la riorganizzazione del lavoro, con la possibilità di proseguire l'attività lavorativa in ambienti riparati o che non prevedano comunque una prolungata esposizione al sole. Solo qualora non vi siano i presupposti per l'applicazione di efficaci misure di prevenzione e protezione per il contenimento del rischio da calore sarà necessario - come da dispositivo dell'Ordinanza - sospendere lo svolgimento di quell'attività lavorativa che comporta un'esposizione prolungata al sole, tra le ore 12.30 e le 16.00.

Area Sanità e Sociale
Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria
Palazzo Ex-Inam, Dorsoduro, 3493 - 30123 Venezia (VE) – tel. 0412791352 – 1353 - 1320 - fax. 041-2791355
prevenzionealimentareveterinaria@regione.veneto.it
area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it



In ogni caso si fa presente che l'art. 28 del D.Lgs. 81/2008 già sancisce l'obbligo del Datore di lavoro di valutare tutti i rischi, tra i quali anche quelli derivanti da esposizione a microclima indoor e outdoor e di procedere all'identificazione e applicazione delle misure preventive e protettive.

In ordine alla possibilità di introdurre l'indicazione della temperatura massima giornaliera di 35° C, si segnala che le indicazioni del sito internet *Worklimate* rappresentano il sistema previsionale utilizzato da tutte le Ordinanze emesse anche dalle altre Regioni e costituiscono l'elemento di riferimento per la classificazione delle condizioni climatiche - rapportate a un lavoratore che svolge attività intensa ed è esposto al sole - e del rischio correlato.

Parimenti, per quanto concerne la richiesta di riduzione della fascia oraria di sospensione dalle ore 14.00 alle ore 16.00, si segnala che l'intervallo di tempo considerato dall'Ordinanza (ossia dalle 12.30 alle ore 16.00) è quello preso a riferimento da tutte le Regioni che allo stato attuale si sono attivate mediante Ordinanze. Si ritiene comunque che rientri nelle prerogative organizzative del Datore di lavoro definire soluzioni flessibili, ad esempio mediante l'alternanza di turni o l'inizio dell'attività lavorativa in altri orari.

Infine, con riferimento alla deroga per le Pubbliche Amministrazioni, per i concessionari di pubblico servizio e per i loro appaltatori, qualora svolgano un servizio di "pubblica utilità", nonché per le attività di protezione civile o salvaguardia per la pubblica incolumità, si rappresenta che il concetto di pubblica utilità deve essere sempre valutato e riferito al contesto e alle circostanze specifiche in cui l'attività viene svolta. In particolare, le attività rientranti nella nozione di pubblica utilità includono, ma non si limitano, a quelle che garantiscono il funzionamento essenziale dei servizi pubblici fondamentali: a titolo esemplificativo può rientrarvi la manutenzione straordinaria di edifici pubblici pericolanti, la manutenzione di tratti stradali per consentire la viabilità, interventi urgenti di riparazione di impianti e delle infrastrutture indispensabili per la collettività. La deroga riconosciuta in tali casi ha la finalità di assicurare la continuità e l'efficacia di tali servizi indispensabili, anche in presenza del divieto posto dall'Ordinanza, fermo restando che spetta al Datore di lavoro la valutazione del rischio connesso ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008.

Cordiali saluti.

DIREZIONE PREVENZIONE,
SICUREZZA ALIMENTARE, VETERINARIA

Il Direttore
Dr.ssa Francesca Russo

UO Prevenzione - Sanità pubblica
Direttore: dott.ssa Vera Comiati
Referente istruttoria: dott. Silvio De Giacinto

Area Sanità e Sociale
Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria
Palazzo Ex-Inam, Dorsoduro, 3493 - 30123 Venezia (VE) – tel. 0412791352 – 1353 - 1320 - fax. 041-2791355
prevenzionealimentareveterinaria@regione.veneto.it
area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it